



Disegno

Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)

Modifica del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 6 ottobre 2006² sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 1 lett. b n. 4, 1^{bis} e 1^{ter}a

¹ Per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

- b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
 4. un supplemento pari all'importo di cui al numero 2 primo trattino, per le persone che hanno diritto a un contributo per l'assistenza secondo l'articolo 42^{quater} della legge federale del 19 giugno 1959³ sull'assicurazione per l'invalidità che necessitano di un'assistenza notturna e mettono a disposizione dell'assistente una camera;

^{1bis} Se più persone vivono nella stessa economia domestica l'importo massimo riconosciuto per la pigione è fissato individualmente per ogni avente diritto o per ogni persona compresa nel calcolo comune delle prestazioni complementari secondo l'articolo 9 capoverso 2, dividendo la somma degli importi riconosciuti per il numero di persone che vivono nell'economia domestica. I supplementi di cui al capoverso 1 lettera b numero 2 sono concessi soltanto per la seconda, la terza e la quarta persona.

RS

- 1 FF ...
- 2 RS **831.30**
- 3 RS **831.20**

^{1ter}a I supplementi di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 e 4 sono concessi per economia domestica e ripartiti tra le persone che hanno diritto al rispettivo supplemento.

Art. 11 cpv. 1 lett. i

¹ Sono computati come reddito:

i. *Abrogata*

Art. 14, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. h, 2^{bis} e 7

Spese di malattia e d'invalidità: principio

¹ I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese:

h. l'adeguamento dell'appartamento alle esigenze delle persone a mobilità ridotta o un supplemento per la locazione di un appartamento adeguato alle esigenze delle persone a mobilità ridotta, se né il beneficiario della prestazione complementare annua né un'altra persona che vive nella stessa economia domestica ha diritto al supplemento secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 3.

^{2bis} Il supplemento di cui al capoverso 1 lettera h è concesso per economia domestica e ripartito tra le persone che hanno diritto a tale supplemento.

⁷ *Abrogato*

Art. 14a Spese di malattia e d'invalidità: disposizioni particolari per l'aiuto e l'assistenza a domicilio

¹ Nell'ambito delle prestazioni secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera b, i beneficiari di una prestazione complementare annua hanno diritto alla remunerazione delle spese per le seguenti prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio:

- a. sistema di chiamate d'emergenza;
- b. aiuto nell'economia domestica;
- c. servizi pasti;
- d. servizi di accompagnamento e trasporto.

^{2o} Il diritto alla remunerazione delle prestazioni di cui al capoverso 1 sussiste a partire dal mese in cui esso è stata richiesta ed è dato il bisogno.

³ Il diritto alla remunerazione delle prestazioni di cui al capoverso 1 sussiste indipendentemente dal diritto a un assegno per grandi invalidi. Il Cantone non può dedurre l'assegno per grandi invalidi dalla remunerazione.

⁴ Per la remunerazione delle prestazioni di cui al capoverso 1 il Cantone fissa un importo forfettario per ciascuna di esse. La somma degli importi forfettari non può essere inferiore a un importo minimo di 11 160 franchi per persona e per anno; è fatto salvo l'importo massimo fissato dal Cantone secondo l'articolo 14 capoverso 3.

Art. 15 Assunzione delle spese

¹ Per le prestazioni di cui all'articolo 14 capoverso 1, fatta eccezione per le prestazioni di cui all'articolo 14a capoverso 1, i Cantoni rimborsano le spese comprovate dell'anno civile in corso, se:

- a. il rimborso è fatto valere entro 15 mesi dalla fatturazione; e
- b. le spese sono insorte in un lasso di tempo in cui il richiedente adempiva le condizioni di cui agli articoli 4–6.

² I Cantoni possono remunerare direttamente i fornitori per le spese di malattia e d'invalidità fatturate e non ancora pagate.

³ I Cantoni remunerano mensilmente, sotto forma di importi forfettari, le prestazioni di aiuto e assistenza a domicilio secondo l'articolo 14a capoverso 1.

Art. 16 Finanziamento

I Cantoni finanziano le prestazioni menzionate in questa sezione.

Art. 19 Adeguamento delle prestazioni

Nel ricalcolare le rendite conformemente all'articolo 33^{ter} LAVS⁴, il Consiglio federale può adeguare in modo appropriato gli importi delle spese riconosciute (art. 10 cpv. 1) e dei redditi computabili (art. 11 cpv. 1), nonché gli importi minimi di cui agli articoli 14 capoversi 3 e 4 e 14a capoverso 4.

Art. 21a rubrica e cpv. 1

Versamento delle prestazioni complementari a terzi

¹ In deroga all'articolo 20 LPGA⁵, gli importi per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d per l'anno civile corrente o per i quattro anni civili precedenti sono versati direttamente all'assicuratore-malattie.

Art. 21b Restituzione di importi per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

¹ La restituzione di importi per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera d concessi indebitamente e versati per l'anno civile corrente o per i quattro anni civili precedenti è richiesta all'assicuratore-malattie per gli importi che gli sono stati versati direttamente.

² La restituzione di cui al capoverso 1 è condonata, se il beneficiario delle prestazioni complementari adempie le condizioni di cui all'articolo 25 capoverso 1 secondo periodo LPGA⁶.

⁴ RS 831.10

⁵ RS 830.1

⁶ RS 830.1

II

La legge federale del 20 dicembre 1946⁷ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 2 lett. b^{bis}

² Possono essere compensati con prestazioni scadute:

b^{bis}. i crediti per la restituzione di prestazioni transitorie per i disoccupati anziani;

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi